



No Price For Children

Campagna per la gratuità
e semplificazione dell'adozione
internazionale e per l'aiuto
all'infanzia abbandonata nel mondo

Finanziaria 2008

GRATUITÀ, SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO ALL'ADOZIONE
INTERNAZIONALI: AUTOCERTIFICAZIONE, DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ
DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE ADOTTIVE E MODIFICA DEL
FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Le misure economiche sotto specificate intendono eliminare quella che ad oggi appare essere la più evidente disuguaglianza tra chi accoglie in adozione un minore straniero e tutte le altre forme di genitorialità.

La coppia adottiva che adotta uno o più minori all'estero si vede costretta, infatti, a pagare interamente tutti i costi procedurali, oltre alle spese di viaggio e permanenza all'estero, potendo godere attualmente solo di un contributo da parte dello Stato, legato comunque al reddito familiare, e di altre forme di sostegno, quali la deducibilità del 50% dei costi sostenuti, che lasciano a carico della famiglia comunque un costo oneroso da dover affrontare.

Ciò non accade né nell'adozione nazionale i cui costi sono completamente a carico dell'amministrazione pubblica e giudiziaria né per la genitorialità biologica, per la quale lo Stato garantisce attraverso il Servizio sanitario nazionale i servizi prima, durante e dopo il parto.

Attraverso l'Istituzione di tali misure si vuole riconoscere all'accoglienza adottiva di minori provenienti da Paesi stranieri, che si concretizza proprio attraverso l'adozione internazionale, lo status di intervento di cooperazione, sussidiario alla prevenzione dell'istituzionalizzazione, della reintegrazione familiare, della promozione dell'adozione nazionale nel Paese straniero, come già riconosciuto dalla "Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale" siglata a L'Aja il 29 Maggio 1993 e ratificata in Italia con Legge 31/12/1998 n° 476, del - a favore dell'infanzia abbandonata.

In tale contesto l'adozione Internazionale verrebbe ad assumere il significato di intervento di emergenza a favore dei minori orfani o privi della potestà genitoriale, stante la loro condizione di abbandono sancita dalle autorità straniere; verrebbe riconosciuto loro finalmente il diritto alla famiglia, sgravando l'onere economico dalle coppie adottive, indipendentemente dalla condizione economica di queste ultime.

E' infatti paradossale come, al momento, proprio tale diritto alla famiglia di tutti i minori in concreto stato di abbandono in un Paese straniero, possa essere esercitato solo attraverso il pagamento di tutte le spese da parte delle coppie accoglienti. Con questa misura lo Stato Italiano riconosce di doversene fare carico in modo completo, così come avviene per l'esercizio di tutti i diritti dell'uomo.

Il ruolo reale ed attivo degli Enti Autorizzati quali agenti di promozione dei diritti dell'infanzia nei Paesi d'origine di minori adottati rappresenta, contemporaneamente, la risposta necessaria alla condizione di grave disagio nel quale versano milioni di bambini in tali Paesi, la concreta possibilità di ampliare anche numericamente l'adozione internazionale in linea con la crescente disponibilità delle coppie italiane ad accogliere un minore abbandonato, e, infine, una maggiore ga-

ranzia di trasparenza e correttezza della propria operatività in un settore delicatissimo e soggetto anche a gravi abusi e devianze.

Tali iniziative non possono che essere collegate alle azioni che il nostro Paese pone in essere nell'ambito della Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e, più in generale, con la politica estera italiana.

Tali misure si concretizzano fattivamente:

- ✦ nella detraibilità al 100% delle spese sostenute dalle coppie;
- ✦ nella previsione dell'autocertificazione direttamente da parte della coppia che introduce un'opportuna semplificazione procedurale, sottraendo all'Ente Autorizzato tale onerosa funzione. Tali misure consentono di poter garantire in maniera finalmente e giustamente gratuita il diritto del bambino abbandonato di essere figlio, di avere una famiglia che lo accolga, con un impegno economico da parte dello Stato comunque contenuto (si prevede un tetto massimo di 35.000.000 di Euro).
- ✦ nella modificazione della finalità del "fondo di sostegno per le adozioni internazionali" istituito con l'art. 1, comma 152, della Legge 311 del 30/12/2004 che viene quindi finalizzato propriamente al sostegno di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori, nonché all'apertura e consolidamento di canali esteri d'adozione: si tratta dell'azione opportuna e necessaria per consentire lo sviluppo ed il consolidamento di canali di adozione internazionale tali, da un lato, da rispondere in modo adeguato alla tragica condizione nella quale versa l'infanzia abbandonata in moltissimi Paesi esteri, e, dall'altro lato, di accogliere la crescente disponibilità di coppie all'accoglienza di un minore orfano.
- ✦ nel riconoscimento, infine, della conformità ai sensi della legge 49/86 (Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) dei programmi di cooperazione allo sviluppo e di sussidiarietà approvati dalla Commissione ed attuati dagli Enti Autorizzati nei Paesi d'origine dei minori, che favorirà il consolidamento della presenza operativa diretta degli Enti medesimi in tali Paesi con le medesime finalità di cui sopra.